

Violenze in piazza, per i minori responsabili di scontri e danni fermo preventivo e richieste di risarcimento notificate ai genitori di Rinaldo Frignani

Dopo la guerriglia a Milano e in altre città ecco cosa prevede il decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti di chi ha meno di 18 anni

(Fonte: <https://roma.corriere.it/> 20 ottobre 2026)



Fermo preventivo da 12 a 24 ore esteso anche ai minorenni. Per gli over 16 con precedenti previste misure cautelari anche se già coinvolti in progetti di recupero. **E richieste di risarcimento di danni causati dai minori** notificate ai genitori o agli adulti per loro responsabili. Sono solo alcuni dei provvedimenti inseriti nel nuovo decreto del Consiglio dei ministri sulla sicurezza e la criminalità minorile. Inserito anche il concetto di imputabilità di chi ha compiuto 14 anni ma non ancora 18.

Il nuovo reato di partecipazione violenta a manifestazione

Il decreto prevede la contestazione di questa fattispecie di reato anche ai ragazzi minorenni. **Le pene sono severe: si rischiano fino a cinque anni di carcere e 20mila euro di multa.** La pena aumenta per chi viene sorpreso ad agire a volto coperto e se il suo comportamento ha causato lesioni a qualcuno.

Cosa succede in caso di danni causati dai minorenni

Il decreto prende in considerazione la contestazione dei danni causati dai minori durante manifestazioni pubbliche direttamente ai genitori o agli adulti che ne hanno la responsabilità. **In pratica la norma prevede che se il danno riguarda un bene pubblico** sarà il prefetto responsabile

sul territorio della provincia a inviare al domicilio del minore l'ingiunzione di pagamento, mentre se il danno è stato causato a un privato allora sarà quest'ultimo a rivolgersi al giudice per richiedere e ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo».

Applicazione immediata del disegno di legge sull'[imputabilità dei minorenni](#).

Il [provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri](#), già inserito mesi fa in un disegno di legge ancora da approvare, riguarda l'articolo 98 del Codice penale e introduce una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto [quattordici anni e non ancora diciotto](#). Tale capacità, nello specifico, non deve più essere verificata caso per caso, ma si presume appunto fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti durante il procedimento, che il minore ne fosse privo al momento della commissione del reato o del fatto.